

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 135/2009

del 4 dicembre 2009

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 28/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/85/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tiabendazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/86/CE della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il tebuconazolo come principio attivo nell'allegato I della direttiva ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/763/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali ⁽⁴⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo XV dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 12n (direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i seguenti tratti:

«— **32008 L 0085**: Direttiva 2008/85/CE della Commissione del 5 settembre 2008 (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 6),

— **32008 L 0086**: Direttiva 2008/86/CE della Commissione del 5 settembre 2008 (GU L 239 del 6.9.2008, pag. 9).»;

- 2) dopo il punto 12zg (decisione 2008/423/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«12zh. **32008 D 0763**: Decisione 2008/763/CE della Commissione, del 29 settembre 2008, che definisce, in applicazione della direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali (GU L 262 dell'1.10.2008, pag. 39).»

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 239 del 6.9.2008, pag. 6.

⁽³⁾ GU L 239 del 6.9.2008, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 262 dell'1.10.2008, pag. 39.

Articolo 2

I testi delle direttive 2008/85/CE e 2008/86/CE e della decisione 2008/763/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 5 dicembre 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2009.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Oda Helen SLETNES

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.